

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti delle direttive fitosanitarie relative alle sementi, ai materiali di moltiplicazione ed agli alimenti per animali nonché della normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'unificazione tedesca

(90/654/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>(5)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(6)</sup>

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(7)</sup>.

considerando che la Comunità ha adottato un insieme di regole concernenti la politica agricola comune;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che, per agevolare l'integrazione dell'agricoltura del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agricola comune, a decorrere dal

1º luglio 1990 l'ex Repubblica democratica tedesca, con iniziativa autonoma, ha già fatti propri alcuni elementi della regolamentazione agricola comune;

considerando che è nondimeno necessario apportare alcuni adeguamenti agli atti comunitari in materia agricola, in modo da tener conto della particolare situazione esistente in detto territorio;

considerando che le deroghe a tal fine previste devono avere, normalmente, carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento della politica agricola comune ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 39 del trattato;

considerando che, data la situazione attuale, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non è possibile procedere all'applicazione immediata di talune disposizioni comunitarie in materia di qualità e di salute; che è necessario evitare qualsiasi perturbazione del buon funzionamento del mercato interno determinata dall'applicazione delle deroghe summenzionate; che i prodotti non conformi alle regole comunitarie dovrebbero pertanto essere commercializzati nella Comunità solo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che le informazioni disponibili circa la situazione dell'agricoltura nella ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la portata degli adeguamenti e delle deroghe e che, per tener conto della dinamica di detta situazione; è necessario prevedere una procedura semplificata in conformità dell'articolo 145, terzo trattino del trattato, la quale permetta, all'occorrenza, di adattare o di integrare le misure di cui alla presente direttiva;

considerando che le autorità tedesche si sono impegnate ad estendere il loro piano di eradicazione della peste suina classica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca a decorrere dalla data dell'unificazione; che esse hanno altresì assicurato che, alla stessa data, in tale territorio sarà applicato anche il sistema di notifica delle malattie; che è pertanto opportuno, vista la situazione della salute animale nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e visti gli impegni di cui sopra, riconoscere a detto territorio, a decorrere dalla data dell'unificazione, lo statuto di territorio indenne da peste suina classica,

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(4) GU n. L 396 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(5) GU n. L 263 del 29. 9. 1990, pag. 24, modificata il 25 ottobre 1990.

(6) Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(7) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).